



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Attestazione documenti allegati

Atto N. 2707 del 14/09/2026

OGGETTO: MODIFICA SOSTANZIALE E AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) RILASCIATA A IREN ACQUA S.P.A. CON A.D. N. 921 DEL 30/04/2021 E VOLTURATA A IRETI S.P.A. CON A.D. N. 2218 DEL 11/08/2025 PER L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE URBANE SITO IN LOCALITA' CAPOLUOGO NEL COMUNE DI BORZONASCA (GE).

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_2933_2026.docx

Hash:

DD6BE74AD271D09B8365E82B8588814213BD5CFA3EADC5F488C5E736956322F826FEE6E21D7BBA
8E016A022F7A75507591E55D162BFAEE00DB855CDFBB4CAFBD

**Sottoscritta da
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 2707/2026

Oggetto: MODIFICA SOSTANZIALE E AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) RILASCIATA A IREN ACQUA S.P.A. CON A.D. N. 921 DEL 30/04/2021 E VOLTURATA A IRETI S.P.A. CON A.D. N. 2218 DEL 11/08/2025 PER L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE URBANE SITO IN LOCALITA' CAPOLUOGO NEL COMUNE DI BORZONASCA (GE).

In data 14/09/2026 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti

l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

il combinato disposto degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamati

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 17 del 26 maggio 2021 avente ad oggetto "Approvazione del nuovo regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 35 del 26 novembre 2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 42 del 23 dicembre 2025 con la quale è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione 2026/2028;

il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2026-2028;

il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

Visti

la L. 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale";

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravante sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 09/02/2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 04/04/2012, n. 35" che ha regolamentato la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale;

in particolare, l'art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) "il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive,



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3° del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii., per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;

la circolare prot.n.0049801/GAB del 07.11.2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

la L.R. 6 giugno 2017, n. 12, recante "Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali" e in particolare l'art. 20 il quale ha disposto che gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane siano assoggettati al criterio autorizzativo di cui al D.P.R. 59/2013, ossia l'Autorizzazione Unica Ambientale;

la D.G.R. n. 1076 del 25/11/2016 avente ad oggetto "D.P.R. n. 59/2013 della Regione Liguria recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.). Indicazioni applicative ed approvazione modulistica per la richiesta AUA";

la circolare della Regione Liguria - Dipartimento Ambiente, n. 136618 del 8 luglio 2014, recante "Chiarimenti in materia di A.U.A.";

Preso atto che a far data dal 01/01/2015, come disposto dalla L. n. 56 del 07/04/2014, la Città Metropolitana di Genova è subentrata alla Provincia di Genova;

Visti in particolare

relativamente alla disciplina degli scarichi di acque reflue urbane

la Direttiva del Consiglio Europeo n. 91/271/CE concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. con riferimento:

- alla Sezione II della Parte III "Tutela delle acque dall'inquinamento";
- all'art. 105 che dispone che gli scarichi a servizio di meno di 2000 A.E. e recapitanti in acque dolci siano sottoposti ad un trattamento appropriato, in conformità con le indicazioni dell'Allegato 5 alla Parte III del medesimo decreto, il quale prescrive che tali scarichi si devono conformare ai valori limiti definiti dalle Regioni in funzione degli obiettivi di qualità e nelle more della suddetta disciplina alle leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

la deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle Acque dall'Inquinamento del 4 febbraio 1977.

la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, recante "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento", con riferimento:

- all'art. 22, comma 2, secondo il quale gli scarichi di acque reflue urbane al servizio di oltre 500 a. e. devono essere trattati con impianti che assicurino il rispetto dei limiti imposti dalla tabella A della L. 319/76, oggi ai limiti della Tabella 3, colonna I dell'All. 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

la L.R. 13 agosto 2007, n. 29, recante "Disposizioni per la tutela delle risorse idriche";

il Piano Regionale di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 11 del 29/03/2016 con riferimento:

- agli artt. 12 e 16 e alla Tab. 1 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque Regionale nei quali si specifica che per gli impianti a servizio di un numero di A.E. compreso tra 500 e 2000 gli scarichi di acque reflue urbane in acque interne devono essere trattati con sistema primario e fase ossidativa o con altri sistemi equivalenti o superiori e devono rispettare i limiti di Tabella 3, colonna 1, dell'All. 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 per i parametri SST, BOD5, COD, oltre a quelli correlati ad eventuali scarichi industriali adducanti all'impianto di depurazione;

relativamente al comparto acustica

la L. 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

i decreti attuativi della L. n. 447/1995;

la L.R. 20 marzo 1998, n. 12, recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

la D.G.R. n. 534/99, "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'art.2 comma 2 L.R. 20.3.1998 n.12";

Premesso che

con nota prot. n. 472 del 07/01/2026 Città Metropolitana di Genova ha chiesto ad IRETI S.p.A. le informazioni e i dati di cui all'art. 14 delle Norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque regionale approvato con D.C.R. n. 11 del 29/03/2016 per aggiornare l'autorizzazione allo scarico di cui all'oggetto, in applicazione all'art. 20 della L.R. 12/2017, e di fornire le modalità di controllo in applicazione all'art. 15 del PTA regionale;

con nota assunta al protocollo con n. 6913 del 05/02/2026 IRETI S.p.A. ha comunicato i dati aggiornati sugli sfioratori, come previsto dall'art.14 del P.T.A. regionale, inviando la Scheda monografica relativa allo scolmatore posto a monte del comparto di grigliatura dell'impianto di depurazione, non comprensiva però di tutte le informazioni. La Società non ha altresì fornito alcuna indicazione sulle modalità di controllo di cui all'art. 15 del PTA regionale;

con nota prot. n. 30352 del 18/05/2026 Città Metropolitana di Genova ha comunicato l'avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.Lgs. 241/1990 e ss.mm.ii., di modifica sostanziale per l'aggiornamento dell'A.U.A. n. 921/2021, convocando la conferenza dei servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, di cui all'art. 14bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

con la suddetta nota è stato altresì comunicato:

- il nominativo del responsabile del procedimento nonché del referente tecnico per il comparto di acque reflue urbane;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- il termine di conclusione del procedimento fissato dalla norma entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatte salve eventuali sospensioni di termini derivanti da richiesta di integrazioni;
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia;
- il domicilio digitale della Città Metropolitana di Genova;

con la nota di avvio è stato altresì chiesto al Comune di Borzonasca di fornire il proprio parere in materia acustica, ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii., e all'Azienda Tutela della Salute Liguria (ATS Liguria) di fornire il proprio parere in materia igienico-sanitaria, in relazione a quanto disposto dalla L.R. 43/1995, art. 8, comma 2;

con nota 0244751.U.19-06-2026, assunta al protocollo con n. 38176 del 29/06/2026, ATS Liguria - S.C. Igiene e Sanità pubblica ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni;

con prot. n. 39534 del 26/06/2026, a seguito dell'esame della documentazione agli atti del procedimento, Città Metropolitana di Genova ha ritenuto necessario chiedere i seguenti chiarimenti ed integrazioni:

- verifica che l'attuale configurazione impiantistica e la consistenza dell'agglomerato siano i medesimi di quelli descritti nella Relazione tecnica di cui all'A.U.A. n. 921/2021 e, in caso di variazioni, di fornire una relazione aggiornata;
- elaborati tecnici/cartografie con rappresentazione:
 - dell'agglomerato di pertinenza del depuratore
 - della localizzazione dell'impianto di depurazione e del punto di scarico sia della condotta di esercizio che, se presenti, delle condotte d'emergenza, con le relative coordinate geografiche;
- conferma che il depuratore in oggetto non riceve scarichi industriali o, in caso contrario, fornire un elenco aggiornato e completo di tutti gli scarichi industriali che affluiscono al depuratore, comprensivo di tutti i dati previsti dall'art. 16 delle Norme di attuazione del PTA regionale;
- conferma che la rete fognaria adducente il depuratore in oggetto non dispone di sfioratori o scaricatori di piena e di emergenza, escluso lo scolmatore in testa all'impianto, già comunicato con nota della Società RT001441-P del 05/02/2026 o, in caso contrario, fornire elenco con le relative schede monografiche, secondo quanto previsto dall'art. 14 delle Norme di attuazione del PTA regionale;
- elaborato planimetrico delle eventuali aree di salvaguardia e di rispetto, di cui all'art. 21 delle Norme di Attuazione del Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA) presenti in prossimità dell'area di localizzazione dell'impianto di depurazione e del punto di scarico, al fine di verificare quanto previsto dall'art. 94, comma 3, e comma 4, lett. a), del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- copia dei quaderni di manutenzione e copia dei formulari di smaltimento dei fanghi degli ultimi tre anni, al fine di verificare che l'impianto sia stato sottoposto a regolare e periodica manutenzione;

con nota RT009164-P del 27/07/2026, assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 46263 in pari data, IRETI S.p.A. ha dato riscontro alla richiesta d'integrazioni e chiarimenti, dando atto di quanto segue:

- conferma che la configurazione impiantistica è quella già descritta nel provvedimento vigente con presenza di uno scolmatore a monte della grigliatura;
- modifica della consistenza dell'agglomerato in termini di abitanti equivalenti;
- assenza di scarichi industriali e di sfioratori o scaricatori di piena nella rete fognaria;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- elaborato planimetrico aree salvaguardia art. 21 della N.T.A. del PTA da cui risulta che il punto di scarico non ricade nelle zone di rispetto;

poiché dall'esame della documentazione acquisita risulta che:

- IRETI S.p.A. non ha dato riscontro alla richiesta di fornire le modalità di controllo, in applicazione all'art. 15 delle Norme di attuazione del P.T.A. regionale, come prescritto al punto 4.f) del quadro prescrittivo della vigente autorizzazione e come richiesto nella nota n. 472 del 07/01/2026. La richiesta era motivata dal fatto che nell'istanza per il rilascio dell'A.U.A. n. 921/2021 la Società aveva dichiarato l'assenza di contatori in ingresso e uscita. A tale proposito si richiama quanto prevedono i commi 1 e 2 dell'art. 15 sopra citato, che per gli impianti di trattamento con potenzialità superiore a 500 A.E., che recapitano in corsi d'acqua, il Gestore deve installare un misuratore di portata che permetta la quantificazione dei volumi scarichi nel corpo recettore o in alternativa sistemi indiretti di quantificazione;
- la Scheda monografica dello scolmatore dell'impianto non riportava tutte le informazioni previste dall'art. 14 delle Norme di attuazione del P.T.A. regionale e specificatamente non era indicato quali fossero le portate eccedenti, superiori alla capacità del depuratore, a seguito del quale lo stesso verrebbe attivato. Nel caso tutte le informazioni previste non fossero ancora a disposizione del gestore lo stesso avrebbe dovuto fornire un cronoprogramma attendibile necessario ad acquisire/definire i dati richiesti dalla Regione;

con nota prot. n. 50319 del 14/08/2026 Città Metropolitana di Genova ha richiesto l'invio di quanto richiesto mantenendo sospesi i termini del procedimento per ulteriori 30 giorni;

con nota RT010460-P del 31/08/2026, assunta al protocollo con n. 52897 in pari data, IRETI S.p.A. ha dato riscontro alla richiesta d'integrazioni e chiarimenti, dando atto di quanto segue:

- *... è già presente un misuratore di portata in ingresso all'impianto di depurazione, in difformità a quanto indicato in istanza di AUA;*
- *... la portata di attivazione dello scolmatore in testa all'impianto di depurazione è pari a 5·QN, e cioè 11,11 l/s;*

il Comune di Borzonasca non ha dato riscontro alla richiesta di parere in materia acustica, ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii., e pertanto, ai sensi dell'art. 17bis della L. 241/2009 e ss.mm.ii., lo stesso parere è assunto favorevole senza prescrizioni;

nell'ambito del presente procedimento si richiama anche la comunicazione pervenuta da IREN Acqua S.p.A., con nota prot. ME002486-P del 02/12/2024, assunta al protocollo della Città Metropolitana con n. 71343 del 02/12/2024, relativa ad altro procedimento, nella quale era stato chiesto di modificare la prescrizione relativa alle modalità del campionamento finalizzato al controllo del processo depurativo, prevedendo che il campionamento potesse essere effettuato anche dal personale addetto all'impianto di depurazione, appositamente formato, e pertanto equiparato ai tecnici prelevatori del laboratorio.

Ritenuto di adeguare l'autorizzazione in oggetto modificando in tal senso la relativa prescrizione;

Considerato che in data 11/09/2026 l'ufficio Scarichi e Tutela delle Acque ha predisposto la relazione tecnica esprimendo parere favorevole con prescrizioni al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al comparto scarico delle acque reflue urbane, agli atti del procedimento ed inserita nel relativo fascicolo informatico;

Richiamata la suddetta relazione tecnica redatta sulla base delle dichiarazioni ed attestazioni prodotte nella documentazione allegata all'istanza A.U.A. ed alle note di integrazioni, da cui emerge quanto segue.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

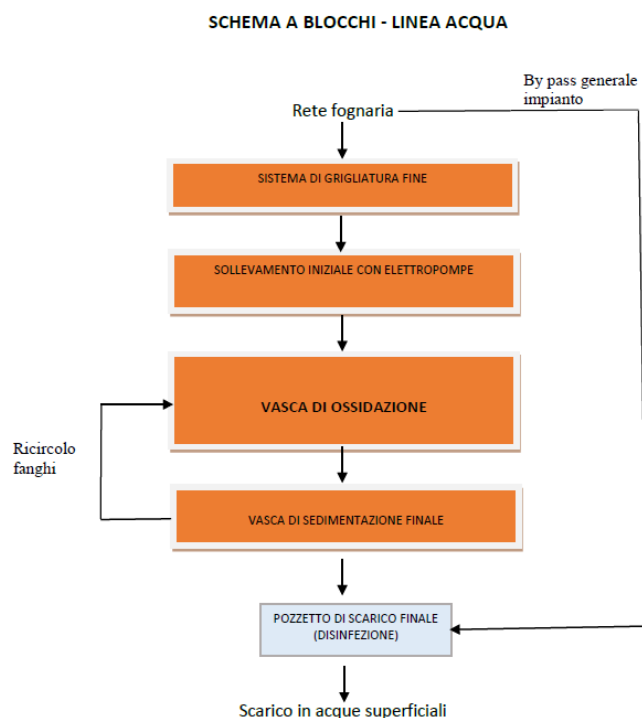
Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

L'impianto di trattamento delle acque reflue tratta la fognatura delle acque reflue urbane dell'agglomerato CAPOLUOGO del Comune di Borzonasca come identificato nella planimetria allegata alla Relazione descrittiva.

L'impianto ha una potenzialità nominale atta a servire un'utenza di 1000 A.E. e a seguito di aggiornamento l'agglomerato ha una consistenza di 790 A.E. totali, di cui 708 A.E. residenti e 82 A.E. fluttuanti, calcolati con le modalità di cui all'art. 9, comma 1, delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque "Aggiornamento dei criteri per l'aggiornamento e dell'individuazione degli agglomerati" approvato con D.G.R. n. 1154 del 12/12/2016.

Il carico generato dall'agglomerato, espresso in A.E., è prodotto dalla componente civile (residente + non residente), mentre la componente industriale risulta assente.

Lo schema a blocchi dell'impianto è il seguente (estratto dalla documentazione trasmessa dalla Società):



1) il trattamento di depurazione è di tipo fisico-biologico a fanghi attivi sospesi e risulta costituito da:

- scolmatore ubicato in un pozzetto a monte del comparto di grigliatura che si attiva per portate superiori alla capacità massima depurativa dell'impianto, pari a $5 \cdot Q_N$, e cioè 11,11 l/s;
- grigliatura fine;
- sollevamento reflui con elettropompe
- vasca di ossidazione con capacità di 170 m³ circa;
- vasca di sedimentazione finale con capacità di 22 m³ circa, è presente elettropompa per ricircolo fanghi in ossidazione;
- pozzetto uscita impianto e di contatto per eventuale disinfezione effluente;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- 2) la portata media di acqua reflua scaricata è pari a 270 m³/giorno, la portata massima è pari a 400 m³/giorno;
- 3) la produzione di fanghi è pari a 211 m³/anno, interamente smaltiti in discarica;
- 4) nella rete fognaria non confluiscono scarichi di origine industriale;
- 5) nella rete fognaria non sono presenti sfioratori;
- 6) il punto di scarico recapita nel Torrente Sturla ed è individuato dalle coordinate WGS84/UTM Zone 32N X: 530.942,16 - Y: 4.918.489,20;
- 7) nell'elaborato planimetrico "Aree salvaguardia art. 21 della N.T.A. del P.T.A." si attesta che il punto di scarico non ricade nelle zone di rispetto.

L'impianto è regolarmente sottoposto a manutenzione come verificabile dai quaderni di manutenzione e dai formulari di smaltimento dei fanghi, di cui si è acquisita copia, ed appare funzionante in ogni sua parte.

Richiamati

l'art. 22, comma 2, della L.R. 16 agosto 1995, n. 43 secondo il quale gli scarichi di acque reflue urbane a servizio di oltre 500 A.E. devono essere trattati con impianti che assicurino il rispetto dei limiti imposti dalla tabella A della L. 319/76, oggi ai limiti della Tabella 3, colonna I dell'All. 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

l'art. 105 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. secondo il quale gli scarichi a servizio di meno di 2.000 A.E. e recapitanti in acque dolci sono sottoposti ad un trattamento appropriato, in conformità con le indicazioni dell'Allegato 5 alla Parte III del medesimo decreto, prescrive che tali scarichi si devono conformare ai valori limiti definiti dalle Regioni in funzione degli obiettivi di qualità e nelle more della suddetta disciplina alle leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso;

gli artt. 12 e 16 e la Tab. 1 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque Regionale nei quali si specifica che per gli impianti tra 500 e 2000 A.E. gli scarichi di acque reflue urbane devono essere sottoposti a trattamento primario e fase ossidativa o da altri sistemi equivalenti o superiori e devono rispettare i limiti di Tabella 3, colonna 1 dell'All. 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per i parametri SST, BOD₅, COD, oltre a quelli correlati ad eventuali scarichi industriali adducanti all'impianto di depurazione;

Richiamata altresì la vigente autorizzazione allo scarico rilasciata con Autorizzazione unica ambientale n. 921 del 30/04/2021 conforme alla L.R. 43/1995 ed al D.Lgs. 152/2006, nel rispetto dei limiti di Tabella 3, I colonna dell'Allegato 5 alla parte III al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Considerato che

l'impianto di depurazione risulta dotato di trattamento adeguato ai sensi degli artt. 12 e 16 e della Tab. 1 delle NdiA del P.T.A. regionale;

lo scarico recapita nel Torrente Sturla, nel punto individuato dalle coordinate WGS84/UTM Zone 32N X: 530.942,16 - Y: 4.918.489,20 ed è conforme alle disposizioni della L.R. 16 agosto 1995, n. 43 per quanto concerne:

- il recapito, che è compreso tra quelli ammessi dall'art. 17 della legge sopracitata;
- le modalità di trattamento delle acque reflue, avuto riguardo al sistema di fognatura e al numero degli abitanti complessivi serviti.

IRETI S.p.A. ha verificato il rispetto delle aree di salvaguardia, di cui all'art. 21 delle N.T.A. del PTA



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

come da elaborato cartografico agli atti del procedimento;

dalla verifica delle analisi trasmesse in ottemperanza alla vigente autorizzazione risulta che il depuratore ha rispettato i limiti di cui alla Tabella 3, Colonna I, dell'All. 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per i parametri prescritti;

Considerato che IRETI S.p.A. rientra tra i casi indicati all'art. 83, comma 3, del D. Lgs. 159/2011, ai sensi del quale è esclusa la necessità di richiedere la documentazione antimafia per i rapporti intercorrenti fra soggetti pubblici, tra i quali sono comprese anche "le società o le imprese comunque controllate dallo Stato o da altro Ente Pubblico", e pertanto non è stata richiesta la certificazione antimafia;

Vista la relazione di chiusura procedimento redatta dal responsabile del procedimento, inserita nel relativo fascicolo informatico con prot. n. 55431 del 11/09/2026;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dott.ssa Carla Chiarini, in qualità di responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L.190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6bis, e del PTPCT 2026/2028, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Dato atto che il presente atto non comporta introiti o riscontri contabili né alcuna assunzione di spesa a carico del bilancio della Città Metropolitana, non essendo previsto il pagamento di oneri istruttori per modifica sostanziale dei depuratori di acque reflue urbane;

Atteso altresì che il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche, e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;

Ritenuto che sussistano i presupposti per procedere con il rilascio del presente atto sulla base di tutto quanto sopra rappresentato, poiché l'istruttoria da parte degli uffici competenti si è conclusa favorevolmente con le prescrizioni riportate nella successiva parte dispositiva;

DISPONE

per quanto in premessa indicato, fatto salvo eventuali diritti di terzi, di:

- A) modificare ed aggiornare l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 rilasciata con A.D. n. 921 del 30/04/2021, di titolarità di IRETI S.p.A., relativa allo scarico



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

dell'impianto di depurazione acque reflue urbane sito in località CAPOLUOGO nel Comune di Borzonasca, per le motivazioni di cui alle premesse del presente provvedimento;

- B) autorizzare lo scarico di acque reflue urbane derivante dall'impianto di cui alla precedente lettera A), con recapito in acque superficiali nel Torrente Sturla, nel punto di coordinate WGS84/UTM Zone 32N X: 530.942,16 - Y: 4.918.489,20;
- C) acquisire il parere igienico sanitario favorevole di ATS Liguria in relazione alle misure di tutela degli usi potabili dell'acqua, della mitilicoltura, della balneazione e della protezione della salute pubblica, facente parte integrante e sostanziale del provvedimento;
- D) acquisire come favorevole senza prescrizioni il parere del Comune di Borzonasca in materia acustica;
- E) sottoporre IRETI S.p.A. al rispetto delle seguenti prescrizioni a seguito delle modifiche sopra descritte, che sostituiscono integralmente il quadro prescrittivo dell'A.U.A. 921/2021 relativo allo scarico di acque reflue urbane in corpo idrico superficiale:
- 1) dovrà essere garantita la piena efficacia dell'impianto compreso il sistema finale di disinfezione;
 - 2) dovranno essere adottate tutte le misure necessarie atte ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento rispetto ai limiti autorizzati;
 - 3) i valori limite di emissione non potranno essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo, con acque di raffreddamento o di lavaggio non espressamente previste nella presente autorizzazione;
 - 4) le analisi di autocontrollo dovranno essere eseguite con **frequenza trimestrale** (n. 4 campioni/anno) su campioni medi ponderati nell'arco delle 24 ore, in entrata ed uscita, per la verifica dei limiti, in valore assoluto, di cui alla Tabella 3, Colonna I dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006, dei seguenti parametri: **pH, Temperatura, Colore, Odore, Solidi sospesi totali, BOD₅, COD, Grassi e Olii animali e vegetali, Tensioattivi totali**;
 - 5) le analisi di autocontrollo di cui al precedente punto 4) dovranno essere eseguite su campioni medi ponderati nell'arco delle 24 ore; eventuali modalità di campionamento differenti, giustificate da particolari esigenze operative, dovranno essere espressamente motivate nel verbale di campionamento;
 - 6) il campionamento dovrà essere effettuato dal personale del laboratorio che effettua le analisi ovvero dal personale dell'impianto di depurazione, purché qualificato ed appositamente formato ad eseguire i campionamenti sugli impianti di depurazione, come da Istruzioni operative Irenlab. Le risultanze analitiche dovranno essere fornite tramite certificati di analisi, timbrati e firmati da parte di Chimico iscritto all'Albo professionale, che dovranno dare conto delle conformi modalità di campionamento secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente e riportare sia i rispettivi limiti di riferimento che il giudizio finale dell'analisi; in particolare i certificati analitici dovranno riportare le seguenti informazioni:
 - l'indicazione del Tecnico abilitato ovvero del personale dell'impianto di depurazione appositamente formato che ha effettuato il campionamento e una dichiarazione che il campionamento stesso è stato effettuato conformemente a norme tecniche riconosciute a livello internazionale (CEN, ISO, EPA) o nazionale (UNI, ISPRA, IRSA-CNR, UNICHIM);



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- le condizioni di trasporto dei campioni che devono assicurare la refrigerazione, al fine di mantenere la temperatura dei campioni pari o inferiore a quella di prelievo;
- le condizioni di funzionamento dell'impianto di depurazione all'atto del campionamento;
- il valore di portata misurato all'atto del campionamento;
- l'indicazione dei metodi analitici utilizzati, i limiti di rilevabilità e l'intervallo di incertezza della misura (applicando la metodologia proposta nelle Linee Guida ISPRA n. 52/2009);
- i limiti di riferimento normativi;
- un giudizio finale circa la conformità del campione analizzato.

In alternativa all'invio di certificati analitici, potranno essere trasmessi rapporti di prova timbrati e firmati da un Chimico iscritto all'Albo professionale, purché accompagnanti da una verbale di campionamento, riportante tutte le informazioni sopra elencate, che dovrà essere firmato dal personale dell'impianto di depurazione che ha effettuato il campionamento.

Tali referti analitici dovranno essere tempestivamente trasmessi, con le scadenze di cui al successivo punto 7), alla Città Metropolitana di Genova – Ufficio Scarichi e Tutela delle acque, firmati digitalmente, via posta certificata, e dovranno altresì riportare correttamente la ragione sociale della Società, l'indirizzo della sede operativa e gli estremi del provvedimento al quale si riferiscono.

- 7) la Società dovrà inviare, **con cadenza semestrale**, i referti analitici di cui al precedente punto 6) corredati delle quantità di fanghi prodotti e dei periodi di disservizio occorsi nel medesimo periodo;
- 8) la Società dovrà adottare le modalità di controllo degli scarichi di acque reflue urbane previste all'art. 15 delle Norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque Regionale e trasmettere i dati tecnici di cui al relativo comma 5;
- 9) la Società dovrà mantenere l'impianto di depurazione sempre efficiente e funzionante, in particolare dovrà essere controllato che la quantità di fanghi presente all'interno del vano di digestione non sia tale da impedirne un corretto funzionamento e dovranno essere rimosse periodicamente le croste superficiali; dovrà inoltre essere effettuato di norma almeno uno svuotamento all'anno dei fanghi, qualora si ravvisi la necessità di una frequenza diversa di rimozione, inferiore o superiore a quanto di massima stabilito, dovrà esserne data motivazione sul quaderno di manutenzione dell'impianto;
- 10) l'impianto di depurazione e le relative condotte fognarie non dovranno comportare infiltrazioni o rilascio di reflui nel sottosuolo; dovranno essere adottate misure rivolte ad assicurare la tenuta e messa in sicurezza delle condotte;
- 11) la Società dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue scaricate nel corpo recettore, onde impedire o evitare esalazioni moleste;
- 12) l'attivazione dello scolmatore in testa all'impianto dovrà avvenire solo nelle condizioni indicate nella relativa scheda monografica, per portate pari a 5·QN;
- 13) in occasione di nuovi estendimenti della rete fognaria che ricomprendano nuovi sfioratori o scaricatori di piena e di emergenza la Società dovrà presentare tempestivamente istanza di modifica sostanziale come previsto dall'art. 20 della L.R. 12/2017, ai sensi del D.P.R. 59/2013, con i dati contenuti dall'art. 14 delle Norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque Regionale;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- 14) in occasione di nuovi allacci di scarichi industriali nella rete fognaria la Società dovrà presentare tempestivamente istanza di modifica sostanziale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, con i dati contenuti dall'art. 16 delle Norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque Regionale;
- 15) la Società dovrà tenere, ai sensi dell'art. 19 comma 9 della L.R. 16 agosto 1995, n. 43 e dall'art. 15 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque Regionale, un quaderno di registrazione dei dati tecnici di funzionamento e di manutenzione secondo le modalità di cui alla Delibera CITAI del 04/02/1977, contenente le seguenti informazioni:

- data e ora dei disservizi all'impianto nel suo complesso e data del loro ripristino;
- periodi di fermata dell'impianto;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- operazioni di smaltimento dei fanghi di risulta.

Tale quaderno dovrà essere a fogli non staccabili, i fogli dovranno essere numerati a cura del titolare dello scarico o in alternativa su apposito archivio informatico nel rispetto di modalità informatiche che consentano la prova dell'inalterabilità e l'integrità del documento ed una perfetta identificazione temporale ed essere accuratamente conservati per il periodo di durata del presente provvedimento. Esso dovrà essere esibito a richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture tecniche di cui all'art. 5 della L.R. 43/1995, unitamente ad eventuali e ulteriori documenti relativi allo smaltimento di acque, fanghi e liquami;

- 16) qualunque interruzione, anche parziale, del funzionamento degli impianti di depurazione, anche per attività di manutenzione, dovrà essere immediatamente comunicata alla Città Metropolitana di Genova, all'Autorità Sanitaria competente per territorio, all'A.R.P.A.L. ed alla Regione Liguria, ai sensi dell'art. 19, comma 10, della L.R. 16 agosto 1995, n. 43 e dall'art. 15 delle norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque Regionale. Tali interventi dovranno essere annotati sul quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione di cui al precedente punto 15);
- 17) in occasione di interventi di manutenzione programmati che comportino la messa in bypass, o comunque una riduzione dell'efficacia del trattamento di depurazione, per un periodo prolungato superiore ai 15 giorni, la comunicazione all'Autorità di controllo dovrà essere inviata almeno un mese prima; tale comunicazione dovrà descrivere gli interventi in programma, la durata prevista degli stessi, le eventuali azioni tese alla salvaguardia del corpo recettore.

Si avverte altresì che la presente autorizzazione allo scarico, sotto le comminatorie di legge, comporta i seguenti obblighi:

- il rispetto delle norme tecniche generali per la regolamentazione dell'installazione e dell'esercizio degli impianti di depurazione di cui all'allegato 4 della deliberazione CITAI del 4 febbraio 1977 del Comitato Interministeriale per la difesa delle acque dall'inquinamento;
- il rispetto delle prescrizioni, anche maggiormente restrittive o integrative eventualmente imposte dall'Autorità Sanitaria con distinti provvedimenti;
- il rispetto dei criteri, delle metodologie e delle norme tecniche generali dello Stato, nonché delle norme integrative della Regione, per quanto attiene l'esercizio degli impianti di trattamento;
- il rispetto delle prescrizioni indicate nelle schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati nella gestione dei processi depurativi dell'impianto;
- dovranno essere resi sempre accessibili l'impianto di trattamento e lo scarico per campionamenti e sopralluoghi ai sensi dell'art. 101, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- ogni cambiamento di ragione sociale, trasferimento sede legale, variazione nominativo del soggetto titolare dell'autorizzazione deve essere comunicata alla Città Metropolitana di Genova;
- ogni ampliamento, ristrutturazione, trasferimento e/o modifica sostanziale dell'impianto di trattamento/depurazione e delle sue fasi che determinino uno scarico avente caratteristiche quali-quantitative diverse da quelle dello scarico preesistente o un diverso punto di scarico, ai sensi dell'art. 124, comma 12, del D.Lgs. 152/2006, deve essere comunicato alla Città Metropolitana di Genova e dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Città Metropolitana di Genova, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione al momento in vigore; ogni modifica che non comporta variazioni quali-quantitative dello scarico deve essere comunicata alla Città Metropolitana di Genova per le verifiche necessarie, ai sensi dell'art. 124, comma 12 del D.Lgs. 152/2006;
- la manutenzione degli impianti, ordinaria e straordinaria, fatta eccezione per quella effettuata di prassi, quali smaltimento dei fanghi di digestione e allontanamento del grigliato, gestione delle apparecchiature elettroniche ed elettromeccaniche poste a corredo degli impianti, pulizia dell'area in cui l'impianto è ubicato, i cui interventi sono stati precedentemente programmati, dovrà essere effettuata durante il periodo di minor afflusso di inquinanti, in linea di massima quello invernale, secondo le prescrizioni di cui all'art. 2, comma 2 della L.R. 29/2007;
- la Società dovrà dare preventiva comunicazione, alla Città Metropolitana di Genova, al Comune competente, all'Autorità d'Ambito, all'ARPAL, all'Autorità Sanitaria competente per territorio, dell'inizio degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, indicando la durata degli stessi e le eventuali misure adottate ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L.R. 29/2007.

Si rammenta infine agli Enti competenti in materia:

- che dovrà essere rispettata la fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l'area destinata all'impianto, come previsto dall'Allegato 4 comma 1.2 della Deliberazione del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento (CITAI) del 04 febbraio 1977;
- che dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 94 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., disciplinate dall'art. 21 delle N.T.A. del P.T.A. regionale.

Si raccomanda che tutte le attività di trattamento fanghi siano condotte in modo da prevenire la formazione ed evitare, per quanto possibile, la diffusione di sostanze odorigene, adottando le seguenti misure di contenimento:

- limitare il tempo di accumulo dei fanghi;
- minimizzare la turbolenza del flusso di materia durante i trattamenti non a ciclo chiuso.

INVIA

copia del presente atto di modifica a:

- IRETI S.P.A.;
- Comune di Borzonasca;
- Regione Liguria - Settore Ecosistema Costiero e Acque;
- A.R.P.A.L.;
- ATS - Azienda Tutela della salute.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

La presente modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 921 del 30/04/2021 ha validità di quindici (15) anni, dalla data di adozione del presente atto; il rinnovo dovrà essere richiesto almeno sei (6) mesi prima della scadenza, ai sensi degli artt. 3 e 5 del D.P.R. n. 53 del 13/03/2013.

Il rinnovo o la revisione delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione potranno essere richiesti dalla Città Metropolitana prima della scadenza nei casi previsti di cui all'art. 5, comma 5, lettere a) e b) del D.P.R. 59/2013.

La presente autorizzazione allo scarico non esime dall'obbligo di ottenere ogni altra autorizzazione o provvedimento, comunque denominato, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto, non sostituito dalla medesima.

Il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

Il presente atto è rilasciato a seguito di un procedimento durato 54 giorni data di comunicazione di avvio del procedimento di modifica del 18/05/2026, tenuto conto di 66 giorni di sospensione del procedimento per richiesta chiarimenti ed integrazioni (dal 26/06 al 31/08).

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**